Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — ROMA - Giovedì, 23 agosto 1928 - ANNO VI — Numero 196

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti o ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2333.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1612.

Riconoscimento giuridico della Unione industriale fascista della provincia di Pistoia e della Unione industriale fascista di Prato, ed approvazione degli statuti relativi e di quello della Unione industriale fascista della provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni di grado inferiore ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 9 febbraio 1928, con la quale la presidenza di detta Confederazione chiede che, in relazione ai mutamenti della circoscrizione amministrativa del Regno, implicanti la costituzione della provincia di Pistoia, sia concesso il riconoscimento giuridico alla Unione industriale fascista della provincia di Pistoia e sia approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 26 aprile 1928, con la quale la suddetta presidenza chiede che sia approvato lo statuto della Unione industriale fascista di Firenze, debitamente modificato in seguito alla modificata circoscrizione provinciale, e chiede, altresì, il riconoscimento giuridico della Unione industriale fascista di Prato, costituita nel seno della Unione provinciale a norma dell'art. 5, lettera *a*), dello statuto confederale, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione industriale fascista della provincia di Pistoia, con competenza territoriale sulla provincia di Pistoia, ed alla Unione industriale fascista di Prato costituita nel seno della Unione industriale fascista della provincia di Firenze e con competenza territoriale sui comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo e Vernio nonchè sulla parte del comune di Barberino del Mugello racchiusa nella Valle del Bisenzio.

Sono approvati gli statuti della Unione industriale fascista della provincia di Firenze, della Unione industriale fascista della provincia di Pistoia e della Unione industriale di Prato, secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti le Unioni industriali di Pistoia e di Prato.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Unioni industriali alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 160. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Firenze, l'«Unione industriale fascista della provincia di Firenze».

Dell'Unione fa parte l'Unione industriale fascista di Prato costituita come Unione locale a sensi dell'art. 5, lettera *a*), dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

L'Unione industriale fascista della provincia di Firenze fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli effetti della legge stessa, ha la rappresentanza legale di tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Firenze, salva la competenza dell'Unione industriale fascista di Prato nei limiti e secondo le norme stabilite dal rispettivo statuto.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni degli artigiani, delle cooperative industriali e dei dirigenti aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 5.

L'Unione può istituire delegazioni, uffici e servizi in altri centri della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Potrà pure con le stesse modalità provvedere all'organizzazione di istituti od uffici aventi scopi di incremento e miglioramento della produzione, di assistenza economica, di istruzione professionale e di cultura civile e nazionale.

Art. 6.

L'Unione, nell'àmbito di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti di collaborazione fra esso e le ditte, anche assumendo, nei termini delle vigenti leggi, cómpiti e funzioni di assistenza e di previdenza;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste, anche a mezzo di appositi uffici o istituti, le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi si concilino con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve colle corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che appartengono alla sua competenza e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi e dati relativi all'industria e ai rapporti industriali;

h) provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 7.

All'Unione industriale fascista della provincia di Firenze appartengono, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, tutte le ditte industriali esercenti nel territorio della Provincia stessa eccettuata la zona attribuita alla competenza dell'Unione industriale di Prato.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio dell'Unione deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda le ditte devono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'entità degli impianti e la sezione o gruppo di categoria a cui chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge, od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo il ricorso alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

Art. 9.

Possono partecipare all'esercizio dei diritti sociali solamente le ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Le ditte sono tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Sono tenute altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi e dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

Art. 10.

L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni o gruppi per categoria d'industria.

Saranno costituite distinte sezioni solamente per quelle categorie di industrie aventi una diretta e propria rappresentanza nazionale di secondo grado e che abbiano nel loro complesso per entità di aziende, numero di dipendenti e sviluppo di impianti, una importanza notevole nell'inquadramento dell'Unione.

Per le altre categorie per le quali alla stregua dei criteri su esposti non sia possibile addivenire alla formazione di distinte sezioni, si provvederà a riunirle singolarmente o per gruppi affini in sezioni miste di categorie affini in modo che ciascuna delle sezioni stesse abbia nel complesso una notevole efficienza per entità di aziende e numero di dipendenti.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile la formazione nè della sezione di categoria, nè del gruppo di categoria.

L'Unione potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni o gruppi quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni e la formazione dei gruppi nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni o ad uno o più gruppi sono deliberate dal Comitato esecutivo dell'Unione con l'approvazione della Confederazione.

Ciascuna sezione o gruppo di categoria sarà iscritto a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale.

Tutte le sezioni hanno sede presso la sede dell'Unione.

Nei rapporti esterni la rappresentanza di esse spetta esclusivamente all'Unione.

Con deliberazione del Consiglio direttivo da approvarsi dalla Confederazione potranno essere stabilite norme speciali per il funzionamento interno di singole sezioni o di uffici o istituti come previsti dai commi *c*) ed *e*) dell'art. 6, se eventualmene costituiti.

Art. 11.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte all'Unione di denunciare all'Unione stessa tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti e di rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le

controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessuna ditta potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non pel tramite delle competenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione a carico dei soci contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, spetta all'Unione la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali attribuite alla sua competenza.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidette dinanzi alla Magistratura del lavoro. L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alla presidenza dell'Unione, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge stessa e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno dal presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei propri delegati all'assemblea dell'Unione. Per le sezioni miste i gruppi che ne fanno parte sono convocati isolatamente per la nomina dei rispettivi capi nonchè dei delegati nell'assemblea secondo le norme stabilite per le sezioni di cagoria. Nelle riunioni tanto delle sezioni di categoria che dei gruppi di categoria ogni ditta ha diritto ad un voto per ogni dipendente controllato. Per le sezioni di industria, per le quali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti, la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per le votazioni e la rappresentanza degli organi sociali.

Art. 15.

L'assemblea dell'Unione è formata dai capi di tutte le sezioni e dai delegati delle stesse, eletti come al precedente articolo.

Per le sezioni miste costituite come al 3° comma dell'articolo 10 i capi dei gruppi eleggono, fra di essi, il capo della sezione di cui fanno parte.

Ogni sezione di categoria ha diritto a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione non inferiore a 250) dipendenti controllati dalle ditte associate.

Le sezioni miste sono rappresentate nell'assemblea dai capi delle sezioni miste e dai delegati nominati direttamente dai gruppi nella uguale proporzione di un delegato per ogni 500 (o frazione non inferiore a 250) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nel numero dei delegati delle sezioni di categoria è compreso il capo sezione ed in quello dei gruppi di categoria è compreso il capo gruppo.

L'assemblea dell'Unione è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo di cui determina di volta in volta il numero in relazione a quanto è stabilito al successivo articolo; designa, scegliendoli anche fuori dei membri del Consiglio, la terna degli eleggibili a presidente a norma dell'art. 21; nomina inoltre ogni anno nella sua prima adunanza due revisori dei conti; esamina ed approva la relazione morale ed il rendiconto finanziario, e delibera su tutte le altre speciali questioni che siano poste all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Unione.

Le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati; trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni delegato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

E' ammessa la facoltà di delega tra delegato e delegato; nessun delegato però potrà avere più di tre deleghe.

Ogni modifica al presente statuto dev'essere approvata dall'assemblea e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea stessa.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo dell'Unione è composto di un numero di membri non inferiore a 24 e non superiore a 30.

Nel Consiglio deve essere sempre rappresentato ciascuno dei seguenti rami di industrie:

Agricole - Alimentari - Cave e materiali da costruzione - Legno - Costruzioni - Vetro - Ceramiche e terre cotte - Metallurgiche e meccaniche - Cappello, treccia e paglia - Tessili - Abbigliamento - Cuoi e pelli - Chimiche - Carta - Poligrafiche - Artistiche - Sanitarie - Elettriche - Assicurazioni - Bisogni e servizi collettivi.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere, salva ratifica dell'assemblea, alla sostituzione dei consiglieri che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione quando vi sia almeno presente un quarto dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto; le deliberazioni sono

prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo elegge ogni due anni nel suo seno un vice-presidente ed il tesoriere-economo. Elegge pure altri due membri che col presidente, col vice-presidente e col tesoriere-economo formano il Comitato esecutivo.

Art. 18.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria pel conseguimento degli scopi statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale.

Spetta anche ad esso di determinare le norme interne di funzionamento dell'Unione e di deliberare il bilancio preventivo.

Spetta pure al Consiglio direttivo di fissare in base alle istruzioni della Confederazione la misura del contributo legale da imporsi alle ditte industriali attribuite alla sua competenza. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge. Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Spetta infine al Consiglio direttivo di deliberare sulle altre materie indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione sarà annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni da essa assunte in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro stipulati nell'ambito di sua competenza, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al comma precedente.

Art. 19.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per le ditte iscritte all'Unione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e le relative deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sulla loro assegnazione alle sezioni o ai gruppi;

c) delibera a norma dell'art. 31 circa i provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 21.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea generale a norma dell'art. 15.

Egli dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 17. Il tesoriere-economo deve curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 23.

Tutte le nomine alle cariche sociali sono fatte col sistema della scheda segreta. Tutte le cariche stesse sono gratuite.

Non possono essere eletti alle cariche sociali nè prescelti a delegati delle sezioni e gruppi di categoria nell'assemblea generale dell'Unione che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Per l'indirizzo generale della azione industriale nella provincia di Firenze è istituita presso l'Unione provinciale una Giunta federale composta dei rappresentanti dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze e dell'Unione industriale fascista di Prato, nominati dai rispettivi Consigli direttivi in ragione di un rappresentante ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2000) dipendenti controllati dalle Unioni suddette.

Fanno inoltre parte della Giunta federale i vice-presidenti delle due Unioni.

Il presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze ed il presidente dell'Unione industriale di Prato sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice-presidente della Giunta federale.

Art. 25.

Spetta alla Giunta federale di stabilire le direttive di massima per il coordinamento dell'attività dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze e dell'Unione industriale fascista di Prato e di adottare i relativi provvedimenti secondo le norme ed istruzioni dettate dalla Confederazione.

Spetta pure ad essa di provvedere in materia disciplinare a norma degli articoli 30 e 32 e di adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esatta osservanza, nella giurisdizione delle due Unioni, delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 26.

La Giunta federale è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente dell'Unione provinciale o quando sia disposto dalla Confederazione. Può pure essere convocata per deliberazione motivata del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze o del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista di Prato.

Art. 27.

L'Unione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 28.

L'Unione di Prato dovrà tenere costantemente informata l'Unione provinciale delle questioni di carattere generale e delle vertenze di sua competenza e particolarmente di quelle che possano avere comunque ripercussioni in altre zone industriali comprese nel territorio della provincia di Firenze.

L'Unione provinciale potrà intervenire nella trattazione delle vertenze di competenza della Unione di Prato per deliberazione della Giunta federale, o quando dovesse interessarsene l'autorità politica della Provincia. Dovrà intervenire quando le vertenze stesse vengano deferite al suo esame dalla Confederazione.

Art. 29.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 30.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte iscritte all'Unione le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, regolamenti, istruzioni e deliberazioni della Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà alle ditte di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione.

Art. 31.

Il Comitato esecutivo dell'Unione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta facente parte dell'Unione stessa la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione; oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente; oppure sia recidiva nelle infrazioni per le quali le fu applicata la censura. Le deliberazioni relative devono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla Giunta federale dell'Unione, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 33.

A capo degli uffici della Unione è un direttore, nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore, in base alle istruzioni del presidente dell'Unione, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dipendenti.

Il direttore interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni o gruppi.

Art. 34.

In caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto sarà disposto dal R. decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Pistoia.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Pistoia, l'« Unione industriale fascista della provincia di Pistoia ».

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Pistoia.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici della industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove cordiali rapporti di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve le vertenze che appartengono alla sua competenza secondo il presente statuto, e quelle che le siano deferite dalla Confederazione dell'industria, colle corrispondenti Associazioni di lavoratori;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo dell'Unione potrà istituire delegazioni, uffici e servizi in altri Comuni della Provincia, con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 7.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti di legge, anche dal punto di vista della buona condotta politica e nazionale.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o sezioni di categoria cui chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 10.

L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Saranno costituite distinte sezioni solamente per quelle categorie di industrie aventi una diretta e propria rappresentanza nazionale di secondo grado, che abbiano nel loro complesso per entità di aziende, numero di dipendenti e sviluppo di impianti, una importanza notevole nell'inquadramento dell'Unione.

Per le altre categorie per le quali alla stregua dei criteri suesposti non sia possibile addivenire alla formazione di distinte sezioni, si provvederà a riunirle singolarmente o per gruppi affini in sezioni miste di categorie affini in modo che ciascuna delle sezioni stesse abbia nel complesso una notevole efficienza per entità di aziende e numero di dipendenti.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte dalla Giunta esecutiva secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potranno essere stabilite norme speciali per il funzionamento interno di singole sezioni.

Tutte le sezioni avranno la loro sede presso l'Unione.

Nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Nel caso che sia stato riconosciuto un Consorzio regionale, spetta a questo di regolare il funzionamento delle proprie sezioni provinciali.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 a carico dei soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' fatto pure obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare la misura del contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo, previa approvazione delle relative deliberazioni per parte della Confederazione.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno dalla presidenza dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei propri delegati all'assemblea.

Per le sezioni miste i gruppi che ne fanno parte saranno convocati isolatamente per la nomina dei rispettivi capi nonchè dei delegati nell'assemblea secondo le norme stabilite per le sezioni di categoria. Nelle riunioni tanto delle sezioni di categoria che dei gruppi di categoria ogni ditta ha diritto ad un voto per ogni dipendente controllato. Per le sezioni di industria per le quali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti, la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per le votazioni e la rappresentanza negli organi sociali.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Ogni sezione di categoria ha diritto a un delegato all'assemblea ogni 300 (o frazione non inferiore a 150) dipendenti controllati dalle ditte associate.

Per le sezioni miste costituite come al 3° comma dell'articolo 10 i capi dei gruppi eleggono, fra di essi, il capo della sezione di cui fanno parte.

Le sezioni miste saranno rappresentate nell'assemblea dai capi delle sezioni stesse e dai delegati nominati direttamente dai gruppi nella uguale proporzione di un delegato per ogni 300 (o frazione non inferiore a 150) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nel numero dei delegati delle sezioni di categoria è compreso il capo sezione ed in quello dei gruppi di categoria è compreso il capo gruppo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo, o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo di cui determina di volta in volta il numero in relazione a quanto è stabilito nel successivo articolo; provvede alla designazione della terna degli eleggibili a presidente agli effetti di cui all'art. 24; nomina i revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Unione deve seguire per il funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano l'industria della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

E' ammessa la facoltà di delega fra delegato e delegato.

Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 24 e non superiore a 30.

Nel Consiglio deve essere sempre rappresentato ciascuno dei seguenti rami di industrie: Agricole e alimentari - Estrattive e materiali da costruzione - Legno - Costruzioni - Vetro e ceramica - Metallurgiche e meccaniche - Seriche - Tessili diverse - Abbigliamento - Cuoi e pelli - Chimiche - Carta - Poligrafiche - Termali e sanitarie - Bisogni e servizi collettivi.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biennio, scadendo ogni anno per metà, e sono rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere, salvo ratifica dell'assemblea, alla sostituzione dei consiglieri che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, durante il biennio.

Esso elegge nel suo seno nella prima seduta di ogni anno un vice-presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri scelti tra i suoi componenti che con il presidente formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni quattro mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli stessi. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, ed, in caso di votazioni pari, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione.

Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni o ai gruppi;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 24.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea a norma del precedente art. 19. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura

l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione stessa. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata dal Ministero delle corporazioni.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 25.

Tutte le nomine alle cariche sociali sono fatte col sistema della scheda segreta.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

I revisori dei conti sono in numero di tre, scadono ogni anno e sono rieleggibili.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, regolamenti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni per le quali le fu applicata la censura.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere, in prima istanza, alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione su designazione del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina, compresa la misura della retribuzione, saranno stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi o assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici della medesima e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista di Prato.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Prato, l'« Unione industriale fascista di Prato ».

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio corrispondente al mandamento di Prato e com-

prendente i comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo e Vernio, nonchè la parte del comune di Barberino del Mugello racchiusa nella Valle del Bisenzio.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dallo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze e dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) discute e risolve, con le corrispondenti Associazioni di prestatori di opera, le vertenze che appartengono alla sua competenza;

h) provvede a norma e nei limiti del presente statuto alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

La rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione. Le sezioni debbono avere la loro sede presso la sede dell'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione per la trattazione e soluzione tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

L'Unione di Prato corrisponderà all'Unione industriale fascista della provincia di Firenze un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese generali, in misura da determinarsi dalla Confederazione.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Unione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo. Le relative deliberazioni dovranno essere, previa ratifica della Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale, approvate dalla Confederazione.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione provinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possano avere ripercussioni in altre zone industriali della Provincia.

L'Unione infine è tenuta a fornire all'Unione provinciale predetta quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, e per la nomina della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo e dei propri delegati nell'assemblea dell'Unione.

Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo ogni 500 dipendenti controllati o frazione non inferiore a 250, con un massimo di 5 rappresentanti oltre il capo della sezione, e a un delegato all'assemblea per ogni 200 dipendenti controllati o frazione non inferiore a 100, con un massimo di 10 delegati oltre il capo della sezione. Nella assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea designa la terna degli eleggibili a presidente dell'Unione a norma del successivo art. 21; nomina annualmente due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati purchè non inferiore ad un terzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dei rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice presidente ed il tesoriere-economo che con altri due membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i suoi rappresentanti nella Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale a norma dello statuto della detta Unione.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima della Giunta federale di cui al precedente articolo, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo della Unione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutte le altre materie indicate nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 21.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea dei delegati a norma dell'art. 18. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 4;

d) delibera a norma dell'art. 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale e successivamente alla Confederazione.

Art 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta che violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, op-

pure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro il provvedimento di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione, e contro quello di espulsione di ricorrere alla Confederazione. In ogni caso è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **2334**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1928, n. 1842.

Norme per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2497;

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1280;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la vendita delle case economiche e popolari costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli acquirenti di case economiche e popolari nei paesi danneggiati da terremoti possono entro il 31 dicembre 1929 liberarsi dal pagamento delle annualità di scomputo dovute a termini dell'art. 7, 2° comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, versando un capitale pari al valore attuale delle annualità stesse, calcolato al saggio d'interesse del 7.50 per cento.

Gli acquirenti delle case suddette che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma entro il 31 ottobre 1928, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato.

Eguale premio verrà concesso agli assegnatari che stipulino contratto di acquisto, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1° del presente articolo, entro il 31 ottobre 1928, ovvero entro tre mesi dalla data di assegnazione.

Le somme provenienti dall'affrancazione di canoni a norma del presente articolo, saranno versate direttamente in tesoreria dagli acquirenti prima della stipula del contratto, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

A seguito della estinzione del debito da parte dell'acquirente, a norma del comma 1° del precedente articolo, l'Amministrazione è tenuta a consentire, a tutti gli effetti di legge, la cancellazione dell'ipoteca che fosse stata iscritta sull'immobile.

Art. 3.

Per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma del precedente art. 1, il proprietario non potrà farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del Comune ove trovisi l'appartamento stesso può esercitarsi diritto di prelazione.

Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovrà far pubblicare l'offerta nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà notificare all'Amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti le somme indicate nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel Foglio degli annunzi legali.

Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide inappellabilmente il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il prezzo degli alloggi assegnati a invalidi e mutilati di guerra, a norma delle disposizioni vigenti sulle case economiche e popolari costruite dallo Stato, nelle località colpite da terremoti, sarà fissato, ai fini della determinazione del canone di ammortamento nel caso di vendita a scomputo, applicando una riduzione del 15 per cento sul prezzo attribuito agli alloggi stessi in base agli appositi piani finanziari.

Ai canoni di ammortamento, determinati in base ai prezzi come sopra ridotti, sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Nulla è innovato per le case economiche e popolari dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, per le quali sarà provveduto a parte.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2335.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1850.

Convenzione addizionale a quelle 16 febbraio 1922 e 17 aprile 1925, per la concessione della ferrovia Mirandola-Rolo-Novi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 375, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 febbraio 1922 per la concessione, alle provincie di Modena e di Reggio Emilia, della costruzione della ferrovia Novellara-Concordia-Mirandola;

Visto il Nostro decreto 7 maggio 1925, n. 953, con cui venne approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 17 aprile 1925 mediante il quale la concessione anzidetta venne limitata al tronco Mirandola-Rolo-Novi, in favore della sola provincia di Modena;

Visto il testo unico sulle ferrovie concesse, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Sentita la Commissione istituita col citato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 12 luglio 1928 - Anno VI, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze e il rappresentante della provincia di Modena, a parziale modifica delle convenzioni 16 febbraio 1922 e 17 aprile 1925, relative alla concessione della ferrovia Mirandola-Rolo-Novi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2336.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1854.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto l'art. 7 del regolamento legislativo dell'Istituto nazionale L.U.C.E., approvato con il R. decreto 24 dicembre 1926, n. 2210;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2211;

Vista la legge 21 giugno 1928, n. 1474, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 213;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. prof. avv. Agostino Iraci, prefetto del Regno, capo di Gabinetto del Ministro per l'interno, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in

sostituzione del gr. uff. dott. Guido Beer, nominato membro del predetto Consiglio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2337.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1872.

Iscrizione di quattro sommergibili coi nomi di « Squalo », « Narvalo », « Delfino », « Tricheco », nel quadro del naviglio da guerra dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro sommergibili da 875 tonnellate in emersione, ordinati al Cantiere navale Triestino di Monfalcone, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Squalo », « Narvalo », « Delfino », « Tricheco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2338.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1874.

Radiazione della torpediniera « Calipso » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La torpediniera « Calipso » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° settembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 85. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2339.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1871.

Radiazione del sommergibile « F. 9 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio sommergibile « F. 9 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° agosto 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2340.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1873.

Autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 951, ed il R. decreto 8 marzo 1928, n. 552, riguardanti l'autorizzazione a con-

trarre matrimonio per i sottufficiali ed i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha all'unanimità dato parere favorevole;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 8 marzo 1928, n. 552, è aggiunta la seguente disposizione transitoria:
Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non sono applicabili ai sottufficiali che alla data del 2 aprile 1928 erano già nelle condizioni richieste dall'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 951, o che si sono trovati o si troveranno in tali condizioni dopo il 2 aprile ma entro il 31 dicembre 1928, nè ai sottocapi che conseguiranno la promozione a secondo capo entro il 31 dicembre 1928, possedendo o raggiungendo entro questa data il 25° anno di età. A tutti costoro continua, invece, ad applicarsi l'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 951.
Il presente decreto ha vigore dalla data stessa in cui è entrato in vigore il R. decreto 8 marzo 1928, n. 552.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2341.**

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. **1879.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Cervia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Cervia;
Vista la nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, approvata con R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, secondo la quale il comune di Cervia fa parte del mandamento con capoluogo in Ravenna;
Visto l'articolo 248, comma 1°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Cervia è soppresso. Gli atti e documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ravenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2342.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. **1880.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Anfurro, Mazzuno e Terzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928 (VI), n. 820, col quale i comuni di Anfurro, Mazzuno e Terzano sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Angolo;
Vista la deliberazione del podestà di Angolo, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Anfurro, Mazzuno e Terzano;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Anfurro, Mazzuno e Terzano sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 91. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2343.**

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1881.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ghevio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928 (VI), n. 701, col quale il comune di Ghevio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Meina;

Vista la deliberazione del podestà di Meina, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ghevio;

Visto il rapporto del primo presidente presso la Corte di appello di Torino, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la soppressione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ghevio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 92. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2344.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1883.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927 (VI), n. 2481, col quale il comune di Ara è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Grignasco;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Grignasco, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ara;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ara è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2345.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1882.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Binanuova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 475, col quale i comuni di Gabbioneta e di Binanuova venivano riuniti in uno solo denominato Gabbioneta Binanuova;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Gabbioneta Binanuova funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Binanuova è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gabbioneta è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Gabbioneta Binanuova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 93. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2346.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1885.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Saiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927 (V), n. 2011, col quale i comuni di Rodengo e di Saiano sono stati riuniti in uno solo denominato Rodengo-Saiano;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio di Rodengo-Saiano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Saiano è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Rodengo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Rodengo-Saiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2347.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1915.

Concessione di agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo delle leggi sul bollo;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo delle leggi sul registro;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di concedere agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società nazionali, esercenti le scuole civili di pilotaggio per conto del Ministero dell'aeronautica, è concessa la esenzione dalle tasse di bollo, e dai diritti di segreteria per i contratti, relativi all'esercizio delle scuole stesse, stipulati con detto Ministero.
La tassa di registro sarà applicata nella misura fissa minima.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo s'intendono concesse per tutto il periodo di tempo per il quale le società eserciranno le scuole civili di pilotaggio per conto del Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

E' riservato al Ministro per le finanze di stabilire le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 134. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2348.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1884.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cà de Stefani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1927 (VI), n. 2020, col quale i comuni di Vescovato e Cà de Stefani sono stati riuniti in uno solo denominato Vescovato;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cà de Stefani è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente in Vescovato è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Vescovato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 95. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928.
Nomina del commissario governativo della Cattedra ambulante di agricoltura di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la lettera 15 giugno u. s., con la quale S. E. il prefetto di Gorizia comunica le dimissioni della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Gorizia;
Ritenuta la necessità, nell'interesse della Cattedra predetta, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. Alessandro Visca, di Gorizia, è nominato commissario governativo, con l'incarico della gestione straordinaria della Cattedra predetta e con i poteri della Commissione di vigilanza fino a quando questa non sia ricostituita.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1928.
Modificazioni al decreto Ministeriale 2 settembre 1927, concernente norme per il conferimento del brevetto di radiotelegrafista a bordo di aeromobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il decreto Interministeriale del 2 settembre 1927;
Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto Interministeriale del 2 settembre 1927;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Interministeriale 2 settembre 1927 è abrogato e sostituito col seguente:
« Art. 3. — I candidati saranno esaminati da una Commissione composta:
da un ufficiale superiore, navigante, della Regia aeronautica;
da un funzionario designato dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo);
da un ufficiale o funzionario della Regia marina o del Regio esercito, specializzato in radiotelegrafia;
da un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica, specializzato in radiotelegrafia.
« Gli esami saranno tenuti di regola una volta all'anno, in epoca che verrà stabilita dal Ministero dell'aeronautica che provvederà alla pubblicazione del relativo avviso.
« Tuttavia potranno essere indette sessioni straordinarie di esame qualora il Ministero predetto lo ritenga necessario ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto Interministeriale 2 settembre 1927 è abrogato e sostituito col seguente:
« Art. 4. — Gli esami per il conseguimento del certificato di radiotelegrafista comprenderanno le prove seguenti:
a) una prova scritta di cultura generale consistente nello svolgimento di un tema di carattere generale concernente la navigazione aerea e nelle risposte a quesiti semplici di meteorologia e di geografia delle comunicazioni;
b) una prova scritta di cultura professionale nella quale il candidato deve svolgere, senza il concorso di alcun libro, un tema proposto dalla Commissione esaminatrice e vertente sui seguenti argomenti:
1° descrizione particolareggiata dei principali apparati radiotelegrafici impiegati a bordo degli aeromobili ed esposizione dei principî scientifici e dei fenomeni fisici sui quali si basa il funzionamento dei detti apparecchi;
2° valvole ioniche e loro applicazione;
3° schemi di circuiti;
4° accumulatori, dinamo, alternatori, loro uso in radiotelegrafia;
c) una prova orale di cultura professionale sui seguenti argomenti:
1° radiotelegrafia, radiotelefonia, radiogoniometria, principî scientifici sui quali si basano:
2° generatori elettrici;
3° convenzioni internazionali in vigore per la radiotelegrafia;
4° legislazione aerea internazionale;
d) una prova pratica in volo di trasmissione e ricezione, ciascuna della durata di dieci minuti e con le norme indicate nei successivi articoli 5 e 6.
« Gli aspiranti provvisti dei certificati elencati nel penultimo comma del precedente art. 1, sono esonerati dalle prove indicate ai commi *a*), *b*) e *c*) del presente articolo ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Goldschmiedt fu Beniamino, nato a Trieste il 28 settembre 1887 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orefice »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Goldschmiedt è ridotto in « Orefice ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Goldschmiedt nata Segrè fu Angelo, nata il 24 novembre 1892, moglie;
2. Giulia di Oscarre, nata il 26 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Goldschmiedt fu Beniamino, nato a Trieste il 22 giugno 1893 e residente a Trieste, via F. Corridoni n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orefice »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Goldschmiedt è ridotto in « Orefice ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Goldschmiedt nata Eranca fu Giovanni, nata il 30 novembre 1890, moglie;
2. Lucio di Riccardo, nato il 12 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gregoric fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 gennaio 1876 e residente a Trieste, via V. Bellini n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gregoric è ridotto in « Gregorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Gregoric nata Boschini di Antonio, nata il 2 dicembre 1881, moglie;
2. Carla di Giuseppe, nata il 16 maggio 1907, figlia;
3. Lidia di Giuseppe, nata il 24 giugno 1909, figlia;
4. Bruna di Giuseppe, nata il 9 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gospodinovich di Matteo, nato a Lissa il 30 dicembre 1882 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Signoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gospodinovich è ridotto in « Signoretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Gospodinovich nata Daneu di Michele, nata il 9 luglio 1883, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 21 febbraio 1910, figlio;
3. Michele di Giovanni, nato il 18 dicembre 1911, figlio;
4. Guerrino di Giovanni, nato l'8 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Gregorich fu Giuseppe, nata a Tüchern (Jugoslavia) il 31 ottobre 1886 e residente a Trieste, corso G. Garibaldi n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Gregorich è ridotto in « Gregorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgia Gregorich di Giuseppe, nata a Trieste il 12 marzo 1905 e residente a Trieste, via V. Bellini n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgia Gregorich è ridotto in « Gregorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Gregorich fu Giuseppe, nato a Lipa (Tüchern) il 17 febbraio 1885 e residente a Trieste, corso G. Garibaldi n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Gregorich è ridotto in « Gregorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luciana di Rodolfo, nata il 23 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Holzner fu Ferdinando, nato a Trieste il 4 agosto 1887 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Legnani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Holzner è ridotto in « Legnani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Holzner nata Carlini fu Nicolò, nata il 12 febbraio 1895, moglie;
2. Franco di Silvio, nato l'11 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iellenich fu Antonio, nato a Gimino, provincia di Pola, il 7 marzo 1887 e residente a Trieste, via Udine n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iellenich è ridotto in « Gellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Iellenich nata Covacich di Giovanni, nata il 29 settembre 1891, moglie;
2. Vanda Alma di Giovanni, nata il 10 marzo 1914, figlia;
3. Laura di Giovanni, nata il 20 giugno 1916, figlia;
4. Maria Luisa di Giovanni, nata il 5 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kappler di Vincenzo, nato a Trieste il 28 ottobre 1894 e residente a Venezia, Dorsoduro n. 300, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cappieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kappler è ridotto in « Cappieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Karoschitz fu Carlo, nato a Trieste il 21 marzo 1896 e residente a Trieste, via R. Manna n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Karoschitz è ridotto in « Carozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Iolanda Karoschitz nata Pettarin di Antonio, nata il 1° maggio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.67	Belgrado	33.60
Svizzera	367.96	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.72	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.667	Norvegia	5.11
Spagna	317.75	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.11
Praga	56.75	Rendita 3,50 %	71.15
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.30	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	82.40
New York	19.112	Littorio 5 %	82.225
Dollaro Canadese	19.08	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.65
Oro	368.77		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.